



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Garante dei minori

DIFENSORE CIVICO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO



Prot. n. DCTN/0003812/P

Trento, 25/10/2018

Gentile sig.a Carla Del Marco
Spettabile
Associazione WWF Trentino
wwftrentino@pec.it

Oggetto: F. 529/18 – piano stralcio della mobilità – partecipazione della collettività

Gentile Signora Del Marco,

facendo seguito ai contatti telefonici da ultimo intercorsi, si trasmette copia della nota pervenuta dalla Comunità Alto Garda e Ledro d.d. 12/10/2018 e della documentazione allegata da quell'Ente con riguardo alle controdeduzioni delle associazioni di cui lei è referente.

Entrando immediatamente nel tema:

punti 1 e 5: in sintesi, la critica delle associazioni è che il processo partecipativo è stato insufficiente, sia in linea di fatto, sia in linea di diritto.

La linea di diritto è contemplata più puntualmente nella vostra obiezione n. 5, che per ragioni di omogeneità viene qui riconnessa alla obiezione n. 1.

Ebbene, il combinato disposto degli artt. 23 e 35 della l.p. n. 15/2015 consente l'adozione di piani stralcio tematici. I piani della Comunità e quelli della PAT sono piani diversi, che vanno ovviamente armonizzati, ma che essendo appunto "sfalsati" ed essendo regolati da discipline distinte vanno letti alla luce del principio di specialità. Questo principio è contenuto nell'art. 35, c. 2, l.p. n. 15/2015, in cui si prevede che gli stralci tematici della Comunità siano adottati secondo le regole previste per il PTC. L'art. 17 *quaterdecies* della l.p. n. 3/2006, fissa poi buona parte dei criteri per la strutturazione del processo partecipativo a livello di Comunità, che sono dunque differenti da quelli applicabili alla PAT. Per ragioni di economia espositiva non si riportano inoltre le ulteriori argomentazioni addotte dalla Comunità, per cui si rimanda alla nota allegata.

La Comunità non nega poi che manchi un regolamento partecipativo - che peraltro ai sensi dell'art. 17 *quindicies* della l.p. n. 3/2006 non è necessario, ma solo eventuale - e fornisce elementi al fine concludere che comunque vi è stata una partecipazione significativa.

L'attività in parola, riporta la Comunità, è *in itinere* da anni.



In presenza di un sistema aperto, in cui il processo partecipativo può essere variamente modellato, la tesi di economia procedimentale per cui l'istruttoria partecipativa già svolta negli anni scorsi su questi temi è comunque utile, non appare ultronea. Non si tratta infatti di violare le regole attuali in nome di un processo partecipativo giuridicamente superato, ma di tenere in vita - nulla ostando in tal senso -, per quanto utile, l'istruttoria pregressa, e di individuare un processo attuale che preveda sì una partecipazione - altrimenti il processo stesso sarebbe illegittimo - ma che al contempo valorizzi la rilevanza anche dell'attività partecipativa già svolta in precedenza.

Si evidenziano pertanto problemi più politici e di merito, che giuridici: non c'è dubbio che, se questi sono i fatti, le comunità, i portatori di interessi e la collettività indistinta dei cittadini siano stati coinvolti, sia pure in maniera differenziata.

Si può ritenere - questa è appunto una scelta di merito che sfugge alle competenze della scrivente - che sia stato attuato un processo inadeguato. Non risulta però che sia mancata la partecipazione, ma piuttosto che la stessa non è appunto stata idonea, a vostro avviso, nei termini da voi criticati.

Punto 2: tenute per utili, nella misura in cui lo sono, le indicazioni di cui al punto che precede, la Comunità indica in particolare, con riguardo ai tempi del coinvolgimento, le ragioni di principio in ordine ai criteri cronologici adottati, oltre a riferire che la pubblicazione on-line sarebbe avvenuta il 9 luglio 2018 e non il 20 luglio 2018 e cioè con più di due settimane di anticipo sul 24 dello stesso mese.

I dettagli delle comunicazioni effettuate sono poi riportati nella ridetta nota.

In ogni caso, solo un meccanismo regolamentare che fissi dei termini può consentire di trasformare in censure di legittimità quelle che ad oggi sono censure di merito.

Punto 3: anche qui, le deduzioni sulla comprensibilità degli atti procedimentali sono fondamentalmente di merito. Si tratta in effetti di tematiche specialistiche, per cui è inevitabile che ai fini di un'adeguata comprensione di questi argomenti sia necessario un approfondimento, non sempre facile. Dagli elementi desumibili nel sito della Comunità emergono planimetrie appropriate - con le debite legende - non certo incomprensibili ma al contempo di non immediata lettura per un profano.

Alcune indicazioni regolamentari potrebbero essere utili per dettagliare la partecipazione, ma resta che non basterebbe un trattato a definire in che termini si debba attuare una semplificazione congrua nella fattispecie. In ogni caso rimarrebbero aperti ampi margini di opinabilità, che di regola, comunque, consentirebbero di aprire un dibattito - non giuridico, ma politico o comunque di merito - perché inevitabilmente ciò che sembra convenientemente chiaro e completo a taluno, non sembra tale ad altri.

Punto 4: vale quanto già riferito, atteso che non è mancata la divulgazione, ma la stessa è avvenuta secondo criteri differenti da quelli da voi auspicati.

In conclusione, non si ritiene, alla luce del contraddittorio svoltosi, di poter censurare come illegittimo il procedimento in questione, per quanto in questi casi vi sia sempre un margine di controvertibilità.

Si osserva peraltro che dettagliare gli equilibri del caso - mutevoli e discutibili - spetta semmai alla politica locale, in particolare ai consiglieri che hanno seguito e seguono queste vicende, facendosi parti attive per elaborare un regolamento di partecipazione della Comunità che sposti gli stessi equilibri in esame. Resta però inteso, sia chiaro, che compete alla Comunità adottare o meno un regolamento, essendo risaputo che in numerosi casi la carenza o la inadeguatezza delle norme di esecuzione - su cui questo ufficio non può

intervenire - costituisce a sua volta una scelta politica, che può persino sterilizzare gli sviluppi che la disciplina di rango superiore rimette appunto alla fase attuativa.


In ogni caso, o la regolamentazione fissa solo alcuni punti fermi, lineari, difficilmente eludibili, oppure il rischio di una regolamentazione basata su concetti troppo generali - o, peggio, troppo particolari - è quello di aumentare la conflittualità, rendendo molto più critico il procedimento, senza però raggiungere gli scopi prefissati.

Nella gestione di un percorso partecipativo, la discrezionalità amministrativa, al di là delle regole, resterebbe comunque tale che inevitabilmente schieramenti differenti - o persino più banali esigenze contingenti - potrebbero spostare, e non di poco, pur a parità di regolamentazione, l'articolarsi concreto del procedimento.

Questa è, in ultima analisi, una delle ragioni - sia pur declinata in un caso particolare - per cui nel nostro ordinamento, salvo casi eccezionali, il giudice amministrativo non può sindacare il merito delle scelte della PA procedente.

Si conclude restando comunque a vostra disposizione per future necessità, mentre si porgono i migliori saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
GARANTE DEI MINORI
- Daniela Longo -



Funzionario referente:
Saverio Agnoli/rm

Allegati:
copia nota cit. e relativi alleg.